



**INTERROGAZIONE**

**Indifferibile e urgente in aula**

**N. 532**

Necessarie tutele nelle procedure di rinnovo delle concessioni relative al commercio su area pubblica

*Presentata dal Consigliere regionale:*

*VALLE DANIELE (primo firmatario) 14/12/2020*

*Presentata in data 14/12/2020*

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

## **INTERROGAZIONE**

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

**OGGETTO: *necessarie tutele nelle procedure di rinnovo delle concessioni relative al commercio su area pubblica***

### **Premesso che**

- la categoria degli esercenti del commercio su aree pubbliche, c.d. "ambulanti", in Italia conta circa 180 mila imprese registrate presso le camere di commercio e riguarda oltre 5,6 mila mercati. Il numero degli addetti del settore è di 208 mila unità. Il fatturato del comparto, in epoca pre-Covid19, superava gli 11 miliardi di euro;
- la categoria degli ambulanti ha ottenuto con la legge 28 marzo 1991, n. 112 (*Norme in materia di commercio su aree pubbliche*) (disciplina poi assorbita dal DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 114), il riconoscimento di uno *status* ben definito, ossia quello di venditori di merci al dettaglio e di esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
- In Piemonte le imprese del comparto esercenti su area pubblica iscritte nella CCIAA risultano essere 10.827 (dato MISE al 12.12.2020);

### **visto che**

- in seguito alle restrizioni del primo *lockdown*, nel bimestre marzo-aprile 2020 le attività di commercio ambulante hanno perso oltre un miliardo di euro: 307 milioni per il commercio ambulante alimentare che ha ridotto comunque del 50% il suo fatturato; 781 milioni circa per il commercio ambulante non alimentare che con la chiusura ha visto totalmente azzerato il proprio fatturato; per il trimestre successivo si stima un'ulteriore perdita di 473 milioni: per l'alimentare una perdita del 10%,

per l'abbigliamento, tessuti e calzature del 35%, per altri prodotti del 30%;

- gli operatori si trovano oggi in una condizione di forte rischio a causa dei mancati o, comunque, ritardati rinnovi delle concessioni di suolo, per le problematiche "post-Bolkestein", e le chiusure forzate di fiere e sagre, interi o settori di mercati su strada, a causa di una pandemia i cui effetti rischiano essere fatali per la categoria senza l'attivazione di un indispensabile meccanismo di solidarietà;

### **considerato che**

- le concessioni esistenti, a seguito della proroga concessa secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1180, della legge n. 205 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*", del 27 dicembre 2017, sono in vigore fino al 31 dicembre 2020;
- Con i commi 4-bis e 4-ter dell'art. 181 del D.L. 34/2020, introdotti durante l'esame alla Camera dei Deputati in sede di conversione con L. 17 luglio 2020 n. 77, il legislatore ritorna sulle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in scadenza entro il 31 dicembre 2020: "*Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in scadenza, se non già riassegnate, sono rinnovate di fatto come da dispositivo di legge per la durata di dodici anni*";
- Il rinnovo delle concessioni previsto dal "Decreto Rilancio" avviene secondo le linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico ma, nelle more di un generale riordino della disciplina, al fine di garantire la tutela dell'occupazione, viene concessa alle Regioni la facoltà di disporre che i Comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione;

### **evidenziato che**

- la DGR 32\_2642 del 2/4/2001 stabiliva il limite di assegnazione di concessioni di vendita su area pubblica ad un medesimo soggetto nel numero di 2 posteggi per settore di vendita (alimentare e/o extralimentare) nei mercati fino ai 30 posti e nel numero di 3 posteggi per settore nei mercati con posteggi complessivi superiori ai 30;
- l'Allegato A al Decreto ministeriale del 25 novembre 2020 recante le *Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche* che, come si specifica in apertura "costituiscono indicazioni ai fini della disciplina dei provvedimenti di rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche", prevede al comma 12 un numero

massimo di concessioni attribuibili allo stesso soggetto differente dalla DGR di cui sopra, ovvero: per aree fino ai 100 posteggi un massimo di 2 concessioni di posteggio per settore merceologico e per aree superiori ai 100 posteggi un massimo di 3 concessioni di posteggio;

- in questo frangente quindi effettuare i rinnovi delle concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2020 facendo riferimento a quanto riportato dalle Linee Guida (che come sottolineato hanno valore INDICATIVO e non perentorio) arrecherebbe un forte danno ai soggetti che da tempo lavorano nelle aree pubbliche con più di 30 posteggi poiché finora sono stati legittimamente assegnatari di 3 posteggi ma dal rinnovo si vedrebbero ridurre a 2 il limite dei posteggi assegnabili;

## **INTERROGA**

### **il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore regionale competente**

- **per sapere come** la Regione Piemonte intenda procedere al rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica in scadenza evitando di arrecare un ingiustificato e ingiustificabile danno ai soggetti titolari di concessioni plurime ex DGR 32\_2642 del 2/4/2001.

*Daniele VALLE*